

CITTA' DI LANZO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE****N. 21****OGGETTO:****MODIFICA NON COSTITUENTE VARIANTE AL PRGC EX ARTICOLO 17 COMMA 12
DELLA L.R. 56/77**

L'anno duemilaventisei addì ventotto del mese di settembre alle ore venti e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, sentita la Giunta, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome	Presente
1. VOTTERO BERNARDINA FABRIZIO - Sindaco	Sì
2. CASASSA FABRIZIO - Vice Sindaco	Sì
3. ASSALTO ERNESTINA - Consigliere	Sì
4. GISOLO PAOLO - Consigliere	Sì
5. LAMBERTO CESARE - Consigliere	Sì
6. ZANELLATO ERIKA - Consigliere	Sì
7. COLICCHIA ROMINA - Consigliere	Sì (da remoto)
8. MAGNALDI DANIELE - Consigliere	No
9. CICCALDO GIANLUCA - Consigliere	Sì
10. FILIPPIN MATTEO - Consigliere	Giust.
11. RANIERI ELISABETTA - Consigliere	Sì
12. GALIZIA PIETRO - Consigliere	Giust.
13. FIORE DEBORAH - Consigliere	No
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA CONCETTA CHISARI.

Assume la presidenza VOTTERO BERNARDINA FABRIZIO, nella sua qualità di SINDACO.

La Consiglieria COLICCHIA Romina è presente in modalità videoconferenza, collegata mediante piattaforma digitale Microsoft Teams.

Il Sindaco dà lettura del punto n. 2 iscritto all'Ordine del giorno e procede ad introdurre l'argomento trattato;

Dopo l'introduzione, alle ore 20.26, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta del Consiglio Comunale e cede la parola all'Arch. Paglia, consulente urbanista e redattore della variante urbanistica in argomento, collegato in videoconferenza, per l'illustrazione della variante oggetto di approvazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Arch. Paglia, terminata alle ore 20.34, il Sindaco riapre la seduta del Consiglio Comunale;

Vista la proposta presentata;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica in ordine alla regolarità tecnico amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Atteso che il presente provvedimento non rileva contabilmente;

Il Sindaco pone ai voti la proposta:

Consiglieri presenti n. 9

Consiglieri votanti n. 9

Voti favorevoli n. 9 espressi in modo palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare la proposta presentata.

Successivamente il Sindaco pone ai voti l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL D.Lgs. 267/2000 e s.m.i

Consiglieri presenti n. 9

Consiglieri votanti n. 9

Voti favorevoli n. 9 espressi in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

La registrazione audio della seduta viene resa disponibile al seguente indirizzo web: www.magnetofono.it/streaming/lanzotorinese raggiungibile anche dal sito istituzionale del Comune cliccando alla voce Consiglio Comunale on line.

OGGETTO:

MODIFICA NON COSTITUENTE VARIANTE AL PRGC EX ARTICOLO 17 COMMA 12 DELLA L.R. 56/77

PREMESSO CHE:

- la Città di Lanzo Torinese è dotata di Piano Regolatore Generale (PRGC) redatto ai sensi della L.R. 56/1977, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-7258 del 29/10/2007, e modificato con sette successive varianti parziali, redatte ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della L.R. 56/1977, l'ultima delle quali approvata con DCC n. 36 del 02/10/2023, e alcune modifiche non costituenti Variante, redatte ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della L.R. 56/1977;
- la variante parziale del 2023 operò il coordinamento degli elaborati cartografici e normativi di Piano con i Criteri di programmazione commerciale precedentemente approvati, introducendo nelle Norme di Attuazione il Titolo IV "Disposizioni in materia di commercio";
- successivamente all'approvazione della predetta variante è stata avanzata, da parte di un soggetto privato, l'ipotesi di individuare una "localizzazione commerciale urbano-periferica" (L.2) coincidente con l'area urbanistica Tn e le adiacenti porzioni di area Pb5 e F3b;

CONSIDERATO CHE:

- le aree urbanistiche Tn e Pb contemplano la destinazione commerciale al dettaglio e sono pertanto coerenti con l'individuazione di una zona di insediamento commerciale;
- la porzione di area F3b adiacente all'area Tn, destinata dal PRG vigente a servizi pubblici sovracomunali (parchi comprensoriali), ma al momento ancora inattuata, potrebbe essere realizzata contestualmente all'insediamento commerciale assolvendo alla duplice funzione di servizio al medesimo e al Parco della Stura;
- per il riconoscimento della localizzazione L.2 è già stata avviata la "valutazione ex ante" di cui all'articolo 14, comma 4, lettera b), punto 1), della DCR 29 ottobre 1999, n. 563-13414, sul presupposto che l'ambito di interesse è già sostanzialmente conforme per destinazione urbanistica, fatta salva la necessità di alcune precisazioni che possono essere inserite nella normativa senza che ciò comporti variante di PRG;
- a seguito del parere della Città Metropolitana sulla "valutazione ex ante" il Comune provvederà ad approvare l'adeguamento dei criteri di programmazione commerciale, secondo quanto specificato nelle "indicazioni di procedimento" emanate dalla Regione con determina dirigenziale del 18/07/2007, n. 204, conferendo all'ambito riconosciuto come localizzazione L.2 i necessari requisiti di compatibilità insediativa per medie e grandi strutture di vendita;
- pertanto, al fine di non dover apportare ulteriori successivi adeguamenti dello strumento urbanistico generale, in quanto lo stesso è già coerente con le destinazioni d'uso e le prescrizioni attuative contemplate dall'eventuale riconoscimento della localizzazione L.2, è necessario introdurre nelle NTA del PRG una precisazione normativa che espliciti tale condizione, in linea con i principi sanciti dall'articolo 31 della L. 214/2011, per cui i Comuni, possono limitare l'apertura di nuovi esercizi commerciali solo per ragioni legate alla "tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali";

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 17, comma 12, della L.R. 56/77 elenca le modifiche concernenti gli strumenti urbanistici che non si configurano come Varianti; in particolare precisa che non costituiscono varianti al PRG:

lettera a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;

lettera b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;

lettera g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;

lettera h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano, necessari per il recepimento:

- 2) *di sopravvenute norme ed atti aventi carattere di prevalenza, i cui effetti sulle previsioni urbanistiche siano chiaramente deducibili;*

- le esigenze illustrate in premessa sono riconducibili alle possibilità di modifica contemplate dai punti sopra richiamati, secondo le seguenti motivazioni:
 - riguardo ai disposti della **lett. a)**:
nell'articolo 22/18, relativo all'area Tn, vengono eliminate le prescrizioni particolari riferite alla rotatoria in progetto, poiché la stessa è già stata realizzata;
 - riguardo ai disposti della **lett. b)**:
nelle prescrizioni particolari dell'articolo 22/18, relativo all'area Tn, viene precisata la possibilità che il tracciato della Via Stura venga modificato in sede esecutiva dell'intervento, senza che ciò debba richiedere una variante o ulteriore modifica di PRG;
 - riguardo ai disposti della **lett. g)**:
nelle prescrizioni particolari dell'articolo 22/22, relativo alle aree per attrezzature di interesse generale (F), con riferimento alla porzione di area F3b compresa tra l'area Tn e il Canale Sturetta, viene stabilito che può concorrere alla dotazione di standard dell'area Tn, sulla base della progettazione di massima che (anche ai fini dell'articolo 17, comma 13, della L.R. 56/1977) sarà sviluppata in sede di PUC propedeutico all'attuazione degli interventi e fatto salvo il parere favorevole dell'Ente Parco;
 - riguardo ai disposti della **lett. h2)**:
vengono aggiornate alcune norme del Titolo IV "Disposizioni in materia di commercio" al fine di coordinarle sia con gli atti di programmazione commerciale di competenza comunale (introduzione del comma 2bis all'articolo 23/2 per chiarire che l'individuazione di nuove localizzazioni L2 in ambiti urbanisticamente già conformi non richiede ulteriori varianti di PRG), sia con la normativa sovraordinata (sostituzione dei riferimenti alla L.R. 40/1998 – abrogata – con la vigente L.R. 13/2023);

Dato atto che lo Studio Associato Architetti Paglia ha predisposto e trasmesso gli elaborati relativi alla modifica non costituente variante al PRGC in oggetto, acquisiti al protocollo generale del Comune al n. 13264 del 23/09/2026, costituiti da:

- a. Norme di Attuazione;
- b. Verifica di coerenza con la disciplina di beni e componenti del PPR;

Dato atto che i suddetti elaborati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Verificato che gli atti predisposti e allegati alla presente risultano aderenti agli obiettivi di questa Amministrazione e rispondenti alle esigenze di modifica richiamate in premessa e, pertanto, meritevoli di approvazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

- visto il Piano Regolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-7258 del 29/10/2007 e smi;
- viste le esigenze di modifica illustrate in premessa;
- visto l'articolo 17, comma 12, lettere a), b), g) e h2) della L.R. 56/1977 che consente al Consiglio Comunale, con propria deliberazione, di apportare al P.R.G.C. modifiche non costituenti Variante;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 1998 n. 12/PET per quanto ancora applicabile ai sopracitati disposti;
- visto l'articolo 11 del Regolamento attuativo del PPR, approvato con DGR n.4/R del 22/03/2019;
- visto il D.Lgs n. 267/2000;
- visto il parere favorevole sotto il profilo tecnico espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

LA GIUNTA PROPONE CHE IL CONSIGLIO

DELIBERI

1. ai sensi dell'articolo 17, comma 12, lettere a), b), g) e h2), della L.R. 56/1977, di approvare le suddette modifiche normative al P.R.G.C., come risultanti dagli elaborati predisposti dallo Studio Associato Architetti Paglia e acquisiti al protocollo generale del Comune al n. 13264 del 23/09/2026, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, e precisamente:
 - a. Norme di Attuazione;
 - b. Verifica di coerenza con la disciplina di beni e componenti del PPR.

2. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento attuativo del PPR n. 4/R del 22/03/2019, la modifica risulta coerente con la disciplina di Beni e Componenti del Piano Paesaggistico Regionale, come dimostrato nell'apposita verifica allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto del parere favorevole sotto il profilo tecnico espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
4. di trasmettere la presente deliberazione, unitamente agli estratti di PRG modificati, alla Regione Piemonte e alla Città Metropolitana di Torino, in ottemperanza ai disposti dell'art. 17, comma 13, della L.R. 56/1977.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
VOTTERO BERNARDINA FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
DOTT.SSA CONCETTA CHISARI
